



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26

del 04/09/2014

OGGETTO

Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU; aliquote e detrazioni per l'anno finanziario 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno quattro del mese di settembre nella Casa Comunale e nella Sala delle adunanze del Consiglio, convocato con nota del 29/08/2014 prot. n. 55582, consegnata al domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, di prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Comunale, Sig. Piergiovanni Nicola – Presidente e con l'assistenza del Segretario Generale del Comune dott. Casalino Carlo.

Procedutosi all'appello nominale, alle ore 16,55, dei Componenti il Consiglio sono presenti in aula n. 22 e assenti n.03 (Cirillo, Siragusa e De Ceglia)

Risultato legale il numero degli intervenuti per deliberare in prima convocazione, il Presidente dichiara aperta le seduta. Si dà atto altresì che sono stati presenti in corso di seduta, anche non continuativamente, gli Assessori: Maralfa G., Abbattista G., Bellifemine F., Gadaleta R., la Ghezza S., Mongelli E.-

Il dibattito relativo all'intera seduta consiliare viene registrato con sistema informatico su unità di memoria esterna. Dello stesso sarà reso verbale a parte, curato da ditta specializzata.

Risultano presenti all'introduzione dell'argomento in oggetto, i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

NATALICCHIO Paola		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
PATIMO SAVERIO	Presente	LA GRASTA ROBERTO	Presente
ALTOMARE A. ELISABETTA	Presente	SIRAGUSA LEONARDO	Assente
DE CANDIA NICOLA DAVIDE	Presente	PORTA GIOVANNI	Presente
CICCOLELLA RAFFAELLA A.	Presente	CAMPOREALE NICOLA	Presente
GERMINARIO GIULIO	Presente	MINUTO ANNA CARMELA	Presente
PERCOCO GIUSEPPE A.	Presente	TAMMACCO SAVERIO	Presente
ANGELETTI COSIMO	Presente	ROSELLI LUIGI	Presente
PIERGIOVANNI NICOLA	Presente	DE CEGLIA IPPOLITA M.	Assente
FACCHINI GIOVANNI	Presente	MASTROPASQUA PIETRO	Presente
DE ROBERTIS MAURO	Presente	PISANI ANTONIO	Presente
CIRILLO IGNAZIO	Presente	CAPUTO MARIANO	Presente
PAPPAGALLO ONOFRIO	Presente	GAGLIARDI DOMENICO	Presente

Presenti n. 23 Assenti n. 02

Per la discussione si dà atto che la stessa è stata fatta in via generale nel corso della trattazione del punto 2 dell'Ordine del Giorno odierno.

Prima della votazione, il Presidente comunica che gli Uffici hanno rappresentato la necessità di alcune modifiche e correzioni al provvedimento e in particolare

- 1) Indicare il Decreto Ministeriale del 18/07/2014 per il differimento al 30/09/2014 del termine di approvazione del Bilancio;
- 2) sopprimere l'aggettivo "ridotta" al punto 1.1 del deliberato;
- 3) rinumerazione del punto 1.6 .

La votazione per alzata di mano, sugli emendamenti correttivi, dà il seguente risultato

Presenti n. 24 (E' entrato il Consigliere Siragusa) – Assente n. 1 (De Ceglia)

Favorevoli n. 17 – Contrari n. 07 (Camporeale, Tammacco, Minuto, Roselli, Mastropasqua, Pisani e Caputo)

– Astenuti nessuno

Gli emendamenti sono approvati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che :

- l'articolo 1, comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, a partire dell'anno 2014, l'imposta Unica Comunale (IUC);
- detto tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato alla erogazione e alla fruizione di servizi comunali; il tributo IUC disciplinato dai commi dal 640 al 708 del predetto art. 1 della L. 147/2013 comprende:
 - a. la componente di natura patrimoniale costituita dall'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dai commi dal 703 al 708;
 - b. la componente riferita ai servizi, a sua volta articolata:
 - ✓ nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, disciplinato dai commi dal 669 al 681
 - ✓ nel Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento disciplinato dai commi dal 641 al 668;
- per quanto ai punti precedenti l'imposta municipale propria IMU, la cui entrata in vigore inizialmente prevista per 1° gennaio 2014 (art. 7 del D. Lgs. 23/2011) e anticipata in via sperimentale all'anno di imposta 2012 (D.L. 201/2011) è da considerarsi "a regime".

Visto il corpus juris di riferimento per l'applicazione dell'IMU:

- in via principale, l'art.13 del D.L.n.201/2011
- in via complementare, le disposizioni degli artt. 8 e 9 del D.Lgsn.23/2011 limitatamente a quanto non disciplinato dal citato articolo 13 e con esso compatibile;
- in via integrativa le sole disposizioni del D.Lgs. n.504/92 espressamente richiamate;
- l'art.1, commi 158-172, L.n.296/2006
- il D.L. n.1/2012, convertito con modificazioni con Legge.27 del 24/03/2012
- il D.L. n.16/2012, convertito con modificazioni con Legge n.44 del 26/04/2012
- il D.L. N.174 del 10/10/2012, convertito con modificazioni con Legge n.213 del 07/12/2012
- la Legge N.228 del 24/12/2012
- il D.L. N.35 del 08/04/2013 convertito con modificazioni con Leggen.64 del 06/06/2013

- il D.L. n.54 del 21/05/2013 convertito con modificazioni con Legge. n.85 del 18/07/2013
- il D.L. n.102 del 31/08/2013 convertito con modificazioni con Legge n° 124 del 28/10/2013
- il D.L. 133 del 30/11/2013 convertito con modificazioni con Legge.n°5 del 29/01/2014
- la Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014)
- il D.L. 16 del 06/03/2014

Dato atto che le norme applicative dell'imposta di che trattasi per l'anno 2014 hanno subito ulteriori trasformazioni rispetto all'anno precedente; infatti la Legge di Stabilità per l'anno 2014 (art. 1, commi dal 703 al 708), dispone, tra l'altro, che:

- l'IMU non si applica agli immobili adibiti ad abitazione principale (nonché agli immobili assimilati ad abitazione principale con regolamento comunale quali, per il Comune di Molfetta, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'immobile non risulti locato) e relative pertinenze dal soggetto passivo di imposta con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9;
- l'IMU non si applica, altresì:
 - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - all'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - agli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le **esenzioni** IMU previste dall'articolo

7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonché i fabbricati destinati alla ricerca scientifica.

Considerato che restano inalterate le ulteriori norme applicative dell'IMU che, in sintesi, prevedono:

- per gli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9 e adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze l'applicazione di un'aliquota ridotta pari al 4 per mille, con possibilità di modifica da parte del Comune in diminuzione o in aumento fino a massimo di due punti (tra 2,00 per mille e 6,00 per mille) e con detrazione pari a € 200,00 sino a concorrenza dell'imposta dovuta per tale fattispecie.
- è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille, con facoltà dei comuni di incrementare la predetta aliquota sino al 10,60 per mille incamerando il gettito derivante da detto incremento di aliquota;
- per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili, l'applicazione di una "aliquota base", pari al 7,60 per mille, che può essere modificata dal Comune in diminuzione o in aumento, fino a tre punti (tra il 4,60 ed il 10,60 per mille);

Dato atto che ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale di che trattasi:


- ✓ è considerata "abitazione principale" l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- ✓ la detrazione per abitazione principale (fino a € 200,00) si applica anche per le abitazioni I.A.C.P. regolarmente assegnate.

Visto il regolamento che disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC); componente patrimoniale IMU, nel Comune di Molfetta (Deliberazione di Consiglio Comunale approvata in seduta odierna).

Rilevato che il Comune di Molfetta ha adottato una serie di strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

tali istituti, tuttora validi, sono applicabili anche all'Imposta Unica Comunale, componente patrimoniale IMU.



Vista la Deliberazione d G.M. n° 92 del 10 aprile 2014 con la quale si designa il dott. Giuseppe Lopopolo, Dirigente del Settore Tributi e Concessioni Comunali dell'Ente, Funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) assegnando al medesimo l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale nonché la funzione e i poteri connessi all'applicazione dell'imposta.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 pubblicato nella G.U. n° 169 del 23/07/2014, con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2014.

Visto l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n° 214, con il quale si dispone l'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, adempimento da effettuare entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti esecutivi e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296 del 27 dicembre 2006 (Legge finanziaria per l'anno 2007) con il quale si stabilisce che:

- il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, è fissato alla data di scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Valutate altresì le riduzioni di risorse trasferite dallo Stato (per spending review e cancellazione del contributo compensativo per fattispecie esenti IMU nell'anno 2013), che finanziano indistintamente la spesa corrente e che devono essere compensati con entrate proprie dell'Ente.

Ritenuto, per l'anno di imposta 2014, nel rispetto degli indispensabili equilibri di bilancio, di determinare le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), componente patrimoniale IMU come segue:

- o aliquota ridotta pari al 6,00 per mille, unitamente alla detrazione, per gli immobili adibiti ad "abitazione principale" e relative pertinenze, accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9";
- o aliquota agevolata pari al 6,00 per mille per gli immobili contigui adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili;
- o aliquota agevolata pari al 4,60 per mille per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato
- o aliquota agevolata pari al 7,8 per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
- o aliquota agevolata pari al 7,8 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione

principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).

- o aliquota ordinaria pari al 10,60 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

Preso atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente n. 4 (Bilancio), in data 29/08/2014 verbale n. 36;

Visto il T. U. EE. LL. approvato con D.Lgvo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Preso atto del testo finale della proposta di deliberazione, così come emendata in aula;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i..

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 07 (Camporeale, Tammacco, Minuto, Roselli, Mastropasqua, Pisani e Caputo) – astenuti nessuno, per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

A) Per l'anno di imposta 2014.

1. Le aliquote per la componente patrimoniale IMU da applicarsi per l'anno d'imposta 2014 sono le seguenti:

1.1. **Aliquota: 6,00 %** per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie "A1", "A8" e "A9" e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di **una per ciascuna categoria**;

1.2. **Aliquota agevolata pari al 4,60 %** per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a condizione che l'immobile non risulti locato;

1.3. **Aliquota agevolata pari al 6,00 %** per gli immobili contigui all'abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.

- 1.4. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera per una sola unità immobiliare e limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500.
- 1.5. **Aliquota agevolata pari al 7,80** per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall'art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998. (Canone Convenzionato).
- 1.6. **Aliquota ordinaria: 10,60 %** per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
- 1.7. La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall'assegnatario;
2. **Sono esenti da imposta**, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie "A1", "A8" e "A9",
 - 2.1. per disposizione di legge:
 - 2.1.1. l'abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
 - 2.1.2. l'abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
 - 2.1.3. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - 2.1.4. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 2.1.5. l'immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale)
 - 2.1.6. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
 - 2.1.7. i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e non siano in ogni caso locati
 - 2.1.8. i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - 2.1.9. gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; si applicano, inoltre, le

esenzioni IMU previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni; specificatamente sono esenti gli immobili accatastati nelle categorie da E1 a E9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.), i fabbricati con destinazione ad usi culturali, quelli per l'esercizio del culto e i fabbricati della Santa Sede, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali nonchè i fabbricati destinati alla ricerca scientifica.

2.2. per equiparazione/assimilazione, l'immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.

B) Dare atto dei seguenti termini e modalità di versamento:

- | | | |
|------------------|-------------|---------------------------------|
| a. prima rata: | acconto 50% | termine di scadenza 16 giugno |
| b. seconda rata: | saldo 50% | termine di scadenza 16 dicembre |
- ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno;

a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24) nonché mediante bollettino di conto corrente postale centralizzato;

per gli enti non commerciali, il versamento è effettuato esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), in tre rate di cui la prima e la seconda, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, con scadenza rispettivamente 16 giugno e 16 dicembre e la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, con scadenza 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.

C) Le disposizioni regolamentari per l'applicazione della componente patrimoniale IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) sono quelle di cui al provvedimento C.C. approvato in seduta odierna.

D) Restano validi ai fini dell'applicazione della componente patrimoniale IMU dell'Imposta Unica Comunale (IUC) gli strumenti che regolano l'applicazione dei tributi di propria competenza, e più precisamente:

- ✓ il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, approvato con deliberazione C.C. n° 80 del 08/02/2002 ed s.m.i.;
- ✓ il Regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'istituto dell'accertamento con adesione, approvato con deliberazione C.C. n° 119 del 17/12/1998;

E) Il Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità è incaricato della trasmissione della presente deliberazione al MEF, giusta prescrizione di cui all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

F) Dare atto responsabile del procedimento é il dott. Giuseppe Lopopolo.



- G) Trasmettere il presente provvedimento al Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità per l'esecuzione e per i successivi adempimenti.
- H) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Consigliere Percoco, posta in votazione dal Presidente con voti favorevoli n. 17, astenuti n. 07 (Camporeale, Tammacco, Minuto, Roselli, Mastropasqua, Pisani e Caputo);

D E L I B E R A

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.


Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

FAVOREVOLE

Il Dirigente Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità

(Dott. Giuseppe Lopopolo)



IL PRESIDENTE DEL G.C.

- Nicola PIETRIGIOVANNI -

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Carlo CASALINO -

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 9 SET. 2014 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carlo Casalino

, li _____